



MESSAGGIO MUNICIPALE Nr. 781

MM no. 781 Nuovo Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile

Egregio Signor Presidente,
Gentili Signore ed Egregi Signori Consiglieri comunali,

con il presente messaggio vi sottoponiamo la proposta di adozione di un nuovo regolamento comunale con lo scopo di sostenere le iniziative di privati che vanno a favore di una maggiore efficienza energetica, dell'uso di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

Premessa

Il tema della protezione dell'ambiente è ormai di stretta attualità ed è riconosciuta da tutti l'importanza di prendere urgentemente delle misure per tutelare a lungo termine il mondo in cui viviamo. La responsabilità di agire non è soltanto della collettività e dello Stato, ma anche dei singoli privati. Ognuno è chiamato infatti a dare il suo contributo nel suo piccolo, cercando di ridurre l'impatto delle attività antropiche sull'ambiente circostante.

Nell'ottica di incentivare i privati ad agire tempestivamente con azioni concrete, il gruppo di lavoro Regione Energia Malcantone Ovest ha pensato di allestire un regolamento comunale standard per stabilire tutta una serie di incentivi a favore di privati che decidono di impegnarsi a favore di una maggiore efficienza energetica dei loro stabili, che installano fonti di energia rinnovabile oppure che optano per forme di mobilità sostenibili.

Annualmente ai Comuni è versato un fondo per politiche ambientali, chiamato Fondo per le energie rinnovabili (FER). I Comuni sono chiamati ad impiegare questi fondi, che per Pura ammontano annualmente a ca. CHF 75'000.-, per una politica ambientale diversificata. Fino ad oggi l'importo ricevuto è stato impiegato per progetti di risanamento dell'illuminazione pubblica, per risanamenti di edifici e per incentivare la mobilità sostenibile. Una volta l'anno, i Comuni allestiscono un rendiconto per illustrare al Cantone come è stato impiegato il fondo oppure, se viene accumulato a bilancio, come si intende utilizzarlo in futuro. Per il Cantone è fondamentale che la politica energetica comunale sia il più possibile diversificata e quindi il fondo non può essere impiegato in un solo modo o per un solo progetto. In questo senso il Municipio ritiene opportuno diversificare la politica energetica destinando una parte del fondo per incentivare azioni promosse da privati.

Il gruppo di lavoro Regione Energia Malcantone Ovest (REMO), di cui fa parte anche il Comune di Pura, tra le sue varie attività si è anche chinato sull'allestimento di un modello

di regolamento standard e rispettiva ordinanza di applicazione che possono essere ripresi dai singoli Comuni per introdurre una base legale che disciplini l'erogazione di incentivi a privati.

Il Municipio ritiene che il regolamento così come è stato concepito sia ben strutturato e ha quindi deciso di proporlo al Consiglio comunale con alcuni adeguamenti in funzione delle esigenze di Pura.

Regolamento sugli incentivi

Il Regolamento elaborato dal gruppo REMO rappresenta uno strumento flessibile e che stabilisce i principi generali entro i quali il Municipio potrà muoversi in un secondo tempo mediante l'allestimento di un'ordinanza di applicazione. Il regolamento è strutturato nel modo seguente:

Art. 1 Obiettivi: stabilisce lo scopo generale, che è quello di sostenere le iniziative che vanno a favore di una riduzione dei consumi di energia, dell'impiego di energie rinnovabili e dell'uso di mobilità sostenibile.

Art.2 Autorità competenti: il regolamento stabilisce che l'autorità che regola la concessione degli incentivi è il Municipio, il quale dovrà allestire un'Ordinanza d'applicazione per elencare gli incentivi concessi e le modalità di concessione. Di principio il Regolamento non pone vincoli al Municipio, lasciandogli un gran margine di apprezzamento nel definire le tipologie di incentivi, all'interno del campo di applicazione definito all'articolo successivo. Questo permetterà al Municipio di adeguare rapidamente l'Ordinanza in funzione dei progressi tecnici e di eventuali sviluppi nel campo del risparmio energetico. L'unico vincolo posto al Municipio è il limite massimo di contributi che può concedere annualmente e che corrisponde al credito stanziato annualmente dal Consiglio comunale in sede di approvazione del preventivo.

Art.3 Campi d'applicazione: stabilisce gli ambiti all'interno dei quali il Municipio può definire gli incentivi. Si punta in particolare al risanamento energetico di edifici esistenti, alla costruzione di nuovi edifici a bassi consumi, all'utilizzo di impianti di produzione di calore o energia efficienti, all'allestimento di progetti e analisi a favore di risanamenti futuri e a soluzioni per una mobilità efficiente.

Art.4 – 8: Gli articoli restanti definiscono alcune norme procedurali e le condizioni generali per poter beneficiare degli incentivi. In particolare, viene stabilito il principio che il Municipio non può concedere incentivi al di là del credito messo a disposizione annualmente dal Consiglio comunale e che nel caso in cui le richieste dovessero eccedere il credito disponibile, verrà allestita una lista di attesa per l'anno successivo.

Ordinanza sugli incentivi

Sempre il gruppo REMO ha messo a disposizione dei Comuni un'Ordinanza di applicazione già pronta all'uso e aggiornata l'ultima volta nel settembre 2021. Nel suo ruolo di supporto ai Comuni, il gruppo REMO aggiorna ciclicamente l'Ordinanza informando i Municipi.

In allegato viene presentata l'ordinanza che il Municipio di Pura potrebbe mettere in atto in caso di approvazione del Regolamento. Il testo è stato adattato rispetto al modello di riferimento, tralasciando alcune disposizioni che non si addicono al contesto di Pura.

Gli incentivi vengono suddivisi nelle seguenti categorie:

- a) risanamenti energetici di edifici esistenti;
- b) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO®;
- c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio, gas o elettrico diretto;
- d) impianti fotovoltaici;
- e) impianti solari termici;
- f) sostituzione finestre e/o lucernari;
- g) batterie di accumulo per impianti fotovoltaici;
- h) trasporto pubblico (privati);
- i) biciclette, bici elettriche e ciclomotori elettrici;
- j) auto elettriche;
- k) benzina alchilata.

Per i dettagli sui singoli incentivi si rimanda al testo allegato. **Il testo dell'ordinanza non è oggetto di votazione da parte del Consiglio comunale.** Resta beninteso che eventuali suggerimenti sono sicuramente benvenuti.

Abrogazione di alcune disposizioni del Regolamento comunale sugli aiuti finanziari alla popolazione

Per uniformare le disposizioni legali al modello allestito dal gruppo REMO e nel rispetto del principio dell'unità della materia, gli incentivi legati alla mobilità sostenibile già esistenti nel Regolamento comunale sugli aiuti finanziari alla popolazione vanno trasferiti nel presente regolamento. In questo modo il Comune disporrà di un unico regolamento che tratta delle questioni ambientali, mentre che il Regolamento sugli aiuti finanziari alla popolazione si occuperà di tutte le altre questioni più sociali.

Allegato al presente messaggio viene riportato il testo del Regolamento sugli aiuti finanziari alla popolazione con tutte le modifiche in rosso che dovranno essere apportate e che riguardano i seguenti articoli: art.1 oggetto, art.2 campo di applicazione, art.8 A) abbonamenti trasporti pubblici, art.9 Incentivi per la lotta all'inquinamento (abbonamenti trasporti, benzina alchilata e biciclette elettriche).

Crediti per gli incentivi per l'anno 2022

Per la concessione di incentivi già nel corso dell'anno 2022 il Consiglio comunale dovrebbe definire un credito per l'anno in corso, aggiornando il preventivo 2022.

L'idea del Municipio è di definire due crediti distinti: uno per le misure a favore di risanamenti energetici e impianti di produzione di energia e uno per gli incentivi legati alla mobilità sostenibile. Quest'ultimo è già esistente ed è definito al conto nr. 226.3637.000 Incentivi per mobilità sostenibile (bike + abbon.), con un importo di CHF 20'000.-. Tenuto conto che ora si prevede di incentivare anche l'acquisto di veicoli elettrici, si propone di aggiornare questo credito, portando l'importo complessivo a CHF 30'000.-.

Per quel che concerne gli incentivi per risanamenti di edifici, sostituzione di impianti di riscaldamento e impianti per la produzione di energia è difficile al momento quantificare quale potrebbe essere il potenziale. Per iniziare si chiede quindi di stabilire un budget di CHF 20'000. - creando un nuovo conto con nr. 663.3637.000 denominato Incentivi per energie rinnovabili e risanamenti energetici.

Il budget totale ammonterà a CHF 50'000.-, ampiamente coperto dal fondo FER di CHF 75'000 che il Comune riceve annualmente. La parte restante del fondo, ca. CHF 25'000, potrà essere accantonato a bilancio per opere pubbliche.

Conclusioni

Alla luce di quanto precede il Municipio invita il Consiglio comunale a voler

risolvere:

1. È approvato il nuovo Regolamento comunale sugli incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile;
2. Sono modificati gli artt. 1, 2, 8 A) e 9 del Regolamento comunale per il sostegno finanziario alle persone domiciliate;
3. Il preventivo 2022 del Comune di Pura è aggiornato attribuendo un budget di CHF 30'000 al conto 226.3637.000 Incentivi per la mobilità sostenibile e un budget di CHF 20'000.- al nuovo conto 663.3637.000 Incentivi per energie rinnovabili e risanamenti energetici;
4. L'entrata in vigore della presente decisione è fissata retroattivamente al 1° gennaio 2022, previa ratifica da parte della Sezione degli enti locali;

Con perfetta stima.

Il Sindaco
Matteo Patriarca

PER IL MUNICIPIO:



Il Segretario
Andrea Sciolli

Pura, 21.02.2022
Ris. mun. 869 / 2022

Allegati:

- 1) Testo legislativo del nuovo Regolamento comunale sugli incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile;
- 2) Testo con le modifiche legislative al Regolamento per il sostegno finanziario alle persone domiciliate;
- 3) Testo legislativo del progetto di Ordinanza municipale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile;

Commissioni incaricate per l'esame del messaggio:

- **Commissione della gestione**
- **Commissione delle petizioni**



REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE (TESTO IN VOTAZIONE CON IL MM 781)

Premessa

I Comuni possono contribuire in modo decisivo al raggiungimento degli obiettivi di politica energetica e climatica della Svizzera. Coinvolgendo e sostenendo direttamente e indirettamente i privati, essi possono creare le condizioni ideali per l'adozione di misure spontanee in linea con gli indirizzi della politica energetica.

Richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale del 10.03.1987;
- l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge federale sulla pianificazione del territorio (LPT), del 22 giugno 1979;
- la Legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991;
- la Legge cantonale sull'energia dell'8 febbraio 1994;
- la Legge federale sull'energia (LEne) del 26 giugno 1998;
- l'Ordinanza federale sull'energia (OEn) del 7 dicembre 1998;

Il Consiglio Comunale di Pura dispone:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI E COMPETENZE

Art. 1 Obiettivo

Il presente regolamento definisce i campi di applicazione e le condizioni di accesso agli incentivi comunali atti al finanziamento di misure realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia e a favorire l'impiego di energie rinnovabili e della mobilità sostenibile.

Art. 2 Autorità competenti

- ¹ La decisione di concessione dell'incentivo compete al Municipio.
- ² Il Municipio definisce le tipologie di intervento incentivate a livello comunale e i rispettivi importi nell' "Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile" in funzione del credito stanziato.
- ³ Nell'ambito dell'applicazione del presente regolamento, le autorità competenti possono avvalersi di enti e specialisti esterni.
- ⁴ Il Municipio può pubblicare a scopo divulgativo i dati tecnici concernenti gli oggetti sussidiati e la loro ubicazione.

⁵ Nel caso di delega decisionale ad un Servizio dell'amministrazione, contro le decisioni di quest'ultimo è data facoltà di reclamo al Municipio, entro 15 giorni dalla notifica della decisione.

⁶ Contro le decisioni del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato, entro 30 giorni dall'intimazione.

Art. 3 Campi di applicazione

¹ Nel limite della disponibilità del credito annuale attribuito specificatamente a questo scopo, il Comune può riconoscere un sostegno finanziario per l'attuazione di misure nei seguenti ambiti:

- a. interventi di risanamento energetico su edifici esistenti;
- b. nuove costruzioni a basso fabbisogno energetico;
- c. impianti per la produzione di calore o elettricità efficienti e/o a energia rinnovabile;
- d. analisi energetiche su edifici esistenti;
- e. soluzioni per una mobilità efficiente.

Le condizioni per l'ottenimento degli incentivi e il loro ammontare sono stabiliti in modo dettagliato nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili" in vigore.

² Non viene elargito alcun incentivo per l'adozione di misure obbligatorie a norma di legge.

CAPITOLO II PROCEDURA E CONDIZIONI DI INCENTIVAZIONE

Art. 4 Procedura

¹ La procedura per la richiesta degli incentivi è definita in modo dettagliato nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile".

² A complemento delle informazioni ricevute, l'autorità competente può richiedere in qualsiasi momento informazioni supplementari relative all'oggetto rispettivamente alla prestazione da incentivare.

³ La priorità per l'analisi e l'evasione delle richieste di incentivo è determinata dalla data di inoltro delle stesse.

⁴ Fa stato la data di ricezione della richiesta, completa di tutti i giustificativi. Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi necessari.

Art. 5 Condizioni di incentivazione

¹ Gli incentivi comunali in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili possono essere concessi soltanto se per le opere da incentivare è disponibile la rispettiva licenza edilizia cresciuta in giudicato o l'autorizzazione dell'autorità comunale a seguito dell'annuncio dei lavori.

² Il diritto agli incentivi decade se la richiesta di incentivo corredata da tutti i giustificativi non è stata inoltrata al comune entro i termini definiti nell'"Ordinanza comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile".

³ Eventuali sussidi di terzi devono essere apertamente dichiarati nella richiesta di incentivo.

- ⁴ L'erogazione degli incentivi è vincolata alla disponibilità dei crediti stanziati dal Consiglio comunale in sede di approvazione del preventivo. Eventuali richieste di incentivo che superano i crediti annuali stanziati vengono inserite in una lista d'attesa ed evase l'anno successivo, a condizione che sia disponibile un nuovo credito. In assenza di un nuovo credito queste non vengono prese in considerazione.
- ⁵ Il Municipio può decidere di non erogare gli incentivi per interventi e misure che godono già di altri contributi rispettivamente altre forme di agevolazione nell'ambito di singole azioni e campagne attuate su iniziativa comunale.
- ⁶ Se il contributo fosse stato accordato sulla base di informazioni errate, in violazione di norme giuridiche oppure in virtù di fatti inesatti o incompleti, il Municipio si riserva il diritto di reclamare la restituzione del contributo versato.

Art. 6 Incentivi definiti in base al reddito e accesso a dati fiscali

- ¹ Per gli incentivi calcolati in funzione delle disponibilità economiche viene preso in considerazione il reddito netto fiscalmente imponibile del richiedente sommato a quelli dei membri che compongono l'economia domestica. Fa stato l'ultima decisione di tassazione del richiedente e dei membri dell'economia domestica. In assenza della notifica di tassazione si applicheranno per analogia le disposizioni inerenti al calcolo del reddito disponibile residuale (art.5ss Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000, RL 6.4.1.2). In questo ambito, nel calcolo del reddito lordo mensile si dovrà tenere conto di tutte le entrate (alimenti, assegni familiari, assegni integrativi, rendite delle assicurazioni sociali) percepite direttamente e non comprese nel reddito computabile ai sensi dell'art.6 cpv.3 Laps.
- ² Per gli inventivi stabiliti in base al reddito, il richiedente deve fornire gratuitamente alla Cancelleria comunale, che agisce per delega municipale, tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti (in particolar modo le decisioni di tassazione dell'imposta cantonale).

CAPITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 Diritto sussidiario

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano per analogia le disposizioni della Legge sui sussidi cantonali (22 giugno 1994) e delle relative norme di applicazione.

Art. 8 Entrata in vigore

A norma della Legge Organica Comunale (10 marzo 1987), il presente regolamento entra in vigore con l'approvazione da parte del Consiglio di Stato.

Approvato dal Municipio con RM no. 869 /2022 del 21.02.2022
Adottato dal Consiglio comunale con decisione del gg.mm.aaaa.
Approvato dalla Sezione degli Enti Locali in data gg.mm.aaaa.



Regolamento per il sostegno finanziario alle persone domiciliate IN ROSSO LE MODIFICHE APPORTATE CON IL MM 781

CAPITOLO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.1 Oggetto

Disciplinare la concessione di aiuti finanziari ai propri domiciliati, favorendo in particolar modo le famiglie, le persone meno abbienti. ~~ed incentivando le misure a tutela dell'ambiente.~~

Art.2 Campo d'applicazione

- Aiuti a giovani in formazione.
- ~~Incentivi per la lotta all'inquinamento.~~
- Sostegno all'agricoltura.

Art.3 Basi legali

Il presente Regolamento si fonda sull'articolo 186 della Legge organica comunale (LOC).

Art.4 Richiedenti e beneficiari

Tutte le persone domiciliate nel Comune di Pura da almeno 6 mesi.

Art.5 Modalità di richiesta e pagamento dei contributi

¹ I domiciliati residenti in Comune da almeno 6 mesi possono richiedere gli aiuti direttamente alla Cancelleria comunale, presentando i necessari giustificativi comprovanti l'avvenuto pagamento per acquisti o iscrizione/partecipazione ad una delle attività rientranti nel campo d'applicazione. Il versamento del sussidio avviene di regola a contanti o entro 30 giorni dalla richiesta.

² Le richieste sono valutate e decise dalla Cancelleria comunale sulla scorta di una delega amministrativa.

³ Il diritto al contributo decade se la persona non si annuncia alla Cancelleria comunale entro tre mesi dalla data del pagamento per acquisti o dell'iscrizione ad una delle attività rientranti nel campo d'applicazione.

Art.6 Determinazione degli aiuti e dei sussidi

¹ Il Municipio adegua gli aiuti e i sussidi in fase di preventivo, tenendo conto delle disponibilità finanziarie e del risultato d'esercizio dell'anno precedente.

²Il Municipio fissa annualmente tramite Ordinanza municipale l'ammontare degli aiuti e dei sussidi, nei limiti fissati dal presente Regolamento.

Art.7 Definizione di reddito determinante per aiuti a giovani in formazione

¹Per reddito determinante si intende l'ultimo reddito imponibile dei genitori.

²Nel caso di genitori divorziati, separati o non coniugati e non conviventi, per il calcolo sarà considerato unicamente il reddito del genitore convivente con il beneficiario. Dal totale sussidiabile viene dedotto l'importo effettivamente versato dal genitore non convivente a titolo di contributo di partecipazione alle spese straordinarie del(la) figlio(a).

³Nel caso di genitori non coniugati e conviventi, il reddito imponibile determinante risulterà dalla somma dei redditi imponibili di entrambi i genitori meno l'importo previsto secondo l'art. 32 cpv. 2 della Legge tributaria del 21 giugno 1994 (RL 10.2.1.1).

⁴In assenza della notifica di tassazione si applicheranno per analogia le disposizioni inerenti il calcolo del reddito disponibile residuale (art.5ss Legge sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (Laps) del 5 giugno 2000, RL 6.4.1.2). In questo ambito, nel calcolo del reddito lordo mensile si dovrà tenere conto di tutte le entrate (alimenti, assegni familiari, assegni integrativi, rendite delle assicurazioni sociali) percepite direttamente e non comprese nel reddito computabile ai sensi dell'art.6 cpv.3 Laps.

Art. 7bis Accesso a dati fiscali

¹Per i contributi stabiliti in base al reddito determinante (art.7), il richiedente deve fornire gratuitamente alla Cancelleria comunale, che agisce per delega municipale, tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi diritti e per stabilire l'importo del contributo, autorizzandola inoltre ad esaminare gli atti pertinenti (in particolar modo le decisioni di tassazione dell'imposta cantonale).¹

CAPITOLO 2 - AIUTI CONCESSI

Art.8 Aiuti a giovani in formazione

A) ABBONAMENTI PER TRASPORTI PUBBLICI²

~~¹Gli abbonamenti di aziende di trasporto pubblico, in particolare gli abbonamenti "Arcobaleno" e FFS, acquistati per giovani in formazione professionale o agli studi, fino a 26 anni compiuti, sono sussidiati in misura del 50%, ritenuto un importo massimo annuo per ogni giovane fissato tramite Ordinanza tra Fr.400.- a Fr.700.-.~~

~~²Il contributo è concesso a coloro che si trovano al di sotto di una soglia di reddito determinante, fissata dal Municipio tra Fr.35'000 e Fr.60'000.-.~~

~~³Il costo dell'abbonamento dell'autopostale per gli allievi di Scuola Media a carico delle famiglie viene assunto integralmente dal Comune, senza limiti di reddito.~~

A) omissis

¹ Modificato dal Consiglio comunale in data 15.12.2015 / MM 658 e ratificato dalla SEL il 19.02.2016 199-RE-13369

² Modificato dal Consiglio comunale in data 15.06.2020 / MM 741 e ratificato dalla SEL il 24.08.2020 199-RE-15620

B) COLONIE E ATTIVITÀ ESTIVE

¹Per colonie, campeggi, campi musicali, culturali o sportivi il Municipio fissa un sussidio tra Fr.50 e Fr.100 a settimana per ogni figlio che frequenta la scuola dell'obbligo. Il sussidio non può in ogni caso superare il 50% della retta di partecipazione.

²Il contributo è concesso a coloro che si trovano al di sotto di una soglia di reddito determinante, fissata dal Municipio tra Fr.35'000 e Fr.60'000.-.

C) Formazioni extra scolastiche³

¹Viene concesso un contributo per allievi che frequentano corsi extra scolastici di lingue, di musica, culturali e sportivi o simili. Esso è concesso agli allievi di età inferiore a 20 anni e a quelli ancora in formazione di età inferiore a 26 anni.

²Il contributo comunale corrisponde alla metà della retta annua pagata per i corsi, ritenuto un massimo fissato tramite Ordinanza tra Fr.100.- e Fr.300.-.

³In caso di partecipazione parziale ai corsi (un solo semestre) il contributo massimo sarà calcolato proporzionalmente alla frequenza.

⁴Il contributo è concesso a coloro che si trovano sino ad una soglia di reddito determinante, fissata dal Municipio, ritenuto un massimo di CHF 70'000.-.

Art.9 Omissis

Art.9 Incentivi per la lotta all'inquinamento

~~A) ABBONAMENTI PER TRASPORTI PUBBLICI⁴~~

~~¹È concesso un incentivo all'acquisto di abbonamenti mensili o annuali di trasporti pubblici riconosciuti a livello cantonale (ad es. abbonamento Arcobaleno, ecc.).~~

~~²Il contributo è pari al 20% del prezzo dell'abbonamento per le persone in età lavorativa e al 50% per le persone in età di pensione AVS, ritenuto un importo massimo annuo fissato tramite Ordinanza, separatamente per ciascuna categoria (in età di lavoro o pensionato), tra CHF 100 e CHF 500. L'ammontare del sussidio corrisponderà unicamente alla rispettiva tariffa per l'abbonamento di 2a classe.⁵~~

~~³Sono esclusi dal sussidio gli abbonamenti acquistati per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).~~

~~⁴Il presente incentivo non è cumulabile con gli incentivi previsti dall'art. 8, lettera A.~~

~~B) ACQUISTO DI BENZINA ALCHILATA~~

³ Art.8 let. C aggiunto con MM 723 approvato dal CC il 04.11.2019 e ratificato dalla SEL il 10.01.2020

⁴ Art.9 let. A modificato con MM 677 approvato dal CC il 19.12.2016 e ratificato dalla SEL il 15.02.2017.

⁵ Modificato dal Consiglio comunale in data 15.06.2020 / MM 741 e ratificato dalla SEL il 24.08.2020 199-RE-15620

~~¹Nell'ambito del programma di sensibilizzazione ecologica e per promuovere l'uso di benzina alchilata, con basso tenore di emissioni nocive, è sussidiato l'acquisto di un quantitativo massimo annuo, fissato dal Municipio, tra 5 e 15 litri per nucleo familiare, con un sussidio fra il 20% e il 50% del costo di acquisto.~~

~~²Il Municipio si riserva la possibilità di promuovere azioni per la vendita diretta di benzina alchilata ai domiciliati.~~

C) INCENTIVI PER L'ACQUISTO DI BICICLETTE ELETTRICHE⁶

~~¹È concesso un incentivo all'acquisto di biciclette elettriche per un ammontare forfettario fissato tramite Ordinanza tra CHF 100 e CHF 300. Il contributo è ottenibile solo una volta ogni 3 anni.~~

~~²Per poter beneficiare del contributo devono essere adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:~~

- ~~a) il modello della bicicletta elettrica deve essere inserito nel catalogo e-bike Ticino online (www.ebiketicino.ch);~~
- ~~b) il fabbricante della bicicletta elettrica deve offrire una garanzia di almeno 2 anni ed un punto di assistenza tecnica nel Cantone Ticino;~~
- ~~c) il richiedente deve essere in regola con i pagamenti nei confronti dell'amministrazione comunale (imposte, tasse, multe, ecc. cresciute in giudizio);~~
- ~~d) il richiedente deve essere disponibile per eventuali raccolte dati e studi in ambito e-bike.~~

~~³Il contributo indebitamente percepito deve essere restituito.~~

~~⁴Il beneficiario dell'incentivo non può rivendere la bicicletta entro i primi 3 anni dall'acquisto. In caso contrario egli deve rimborsare al Comune una parte del sussidio ottenuto, secondo i seguenti criteri:~~

- ~~a) vendita entro il primo anno: restituzione completa del sussidio;~~
- ~~b) vendita tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 del sussidio;~~
- ~~c) vendita tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 del sussidio.~~

~~⁵Per le biciclette acquistate prima dell'entrata in vigore del presente incentivo non è dato diritto al contributo finanziario di cui al cpv. 1, nemmeno in caso di trasferimento di proprietà.~~

Art.10 Sostegno all'agricoltura

A) LOTTA ALLA FLAVESCUENZA DORATA

¹Secondo l'art.113 del Regolamento cantonale sull'agricoltura il Municipio collabora con la Sezione cantonale dell'agricoltura nella lotta contro la diffusione del fitoplasma della Flavescenza dorata e più precisamente contro l'insetto che ne è il vettore chiamato *Scaphoideus titanus*. Tale insetto si nutre della linfa della vite, il quale, nell'atto di prelevarla, trasmette la Flavescenza dorata alla pianta di vite. Sulle piante attaccate si possono osservare, principalmente sulle nervature e sui germogli, necrosi ed alterazioni cromatiche

²Il Municipio effettua gratuitamente i trattamenti necessari presso le persone che possiedono solamente poche o singole viti, fino ad un massimo di 20 ceppi. Il Municipio può rivendere il prodotto indicato dal Servizio fitosanitario (ad esempio Applaud 0.075%) e può effettuare il trattamento a coloro che possiedono più di 20 ceppi di vite, fatturando il prezzo di costo.

⁶ Art.9 let. C introdotto con MM 677 approvato dal CC il 19.12.2016 e ratificato dalla SEL il 15.02.2017.

³In deroga all'art.4 del presente Regolamento, i trattamenti gratuiti al capoverso precedente vanno a beneficio anche di coloro che possiedono terreni con piante di vite nel Comune di Pura, senza l'obbligo di risiedervi o di esservi domiciliati.

⁴I trattamenti gratuiti sono concessi unicamente se la Sezione cantonale dell'agricoltura include il Comune di Pura nel comprensorio territoriale soggetto al rischio di diffusione della Flavescenza dorata. Fanno stato le circolari annuali della Sezione.

B) SUSSIDIO PER I RUBINETTI AGRICOLI

¹Ritenuto che i rubinetti per campi agricoli pagano una tassa forfettaria annua al Gestore della rete idrica comunale (tariffa FF) e che in le attività agricole si svolgono tuttavia solo per circa 6-8 mesi all'anno, è concesso un sussidio pari al 50% della tassa annua.⁷

²Il sussidio è da riscuotere presentando alla Cancelleria la fattura annuale del Gestore della rete idrica, con i giustificativi dell'avvenuto pagamento.

CAPITOLO 3 - DISPOSIZIONI FINALI

Art.11 False attestazioni

False attestazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni verranno sanzionate con multa fino a Fr.10'000.-, secondo la procedura dell'art.145ss LOC.

Art.12 Reclamo

¹Contro le decisioni in applicazione del presente Regolamento è dato reclamo al Municipio entro 15 giorni dall'intimazione.

²Contro le decisioni su reclamo è data possibilità di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dall'intimazione.

Art.13 Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore retroattivamente al 1° gennaio 2015, con la ratifica da parte della Sezione degli enti locali.

Art.14 Abrogazioni

Con l'entrata in vigore delle presenti normative sono abrogate tutte le precedenti disposizioni legislative in ambito di sussidi e contributi nei campi d'applicazione del presente Regolamento. Restano in vigore le Ordinanze municipali già esistenti che non entrano in conflitto con il presente Regolamento.

Il Presidente
Paolo Ronchetti

PER IL CONSIGLIO COMUNALE:



Il Segretario
Andrea Sciolli

⁷ Modificato dal Consiglio comunale in data 15.06.2020 / MM 741 e ratificato dalla SEL il 24.08.2020 199-RE-15620

Regolamento approvato dal Consiglio comunale di Pura in data 4 maggio 2015 (MM 647);

Regolamento ratificato dalla Sezione degli Enti Locali in data 22 giugno 2015 (199-RE-13339); risoluzione di ratifica pubblicata agli albi comunali in data 1° luglio 2015.

Art.7 bis adottato dal Consiglio comunale di Pura in data 15 dicembre 2015 (MM 658) e ratificato dalla Sezione degli Enti Locali in data 19 febbraio 2016 (199-RE-13369)

Art.9 let. A modificato dal Consiglio comunale di Pura in data 19 dicembre 2016 (MM 677) e ratificato dalla Sezione degli Enti Locali in data 15 febbraio 2017 (199-RE-14104)

Art.9 let. C adottato dal Consiglio comunale di Pura in data 19 dicembre 2016 (MM 677) e ratificato dalla Sezione degli Enti Locali in data 15 febbraio 2017 (199-RE-14104)

Art.8 let. C aggiunto dal Consiglio comunale di Pura in data 04 novembre 2019 (MM 723) e ratificato dalla Sezione degli Enti Locali in data 10 gennaio 2020 (199-RE-15386)

Art.8, 9 e 10 modificati dal Consiglio comunale di Pura in data 15 giugno 2020 (MM 741) con ratifica della Sezione degli Enti Locali in data 24 agosto 2020 (199-RE-15620)



ORDINANZA MUNICIPALE PER L'EROGAZIONE DI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE ENERGIE RINNOVABILI E DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

(BOZZA SOLO PER CONSULTAZIONE COME ALLEGATO AL MM 781 E NON PER
DECISIONE DEL CC, ESSENDO DI COMPETENZA DEL MUNICIPIO)

Richiamati:

- gli articoli 192 della Legge Organica Comunale del 30 giugno 1987, l'art. 44 del Regolamento di applicazione della LOC e i relativi disposti del Regolamento organico comunale;
- il Regolamento comunale per l'erogazione di incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili del **gg.mm.aaaa**;
- il Decreto esecutivo concernente l'accesso agli incentivi in ambito energetico (del 7 luglio 2021).

Il Municipio di Pura dispone:

CAPITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Obiettivo

La presente ordinanza definisce nel dettaglio le procedure di concessione e l'ammontare degli incentivi comunali atti al finanziamento di misure di politica ambientale realizzate sul territorio comunale volte a ridurre i consumi di energia, a favorire l'impiego di energie rinnovabili e a incentivare la mobilità sostenibile.

Art. 2 Credito disponibile

¹ Per l'incentivazione dei provvedimenti di cui all'Art. 3 l'importo disponibile è fissato annualmente nei conti preventivi del Comune. Nei conti preventivi vengono stabiliti due fondi distinti: uno per le misure alle lettere da a) a g) e uno per le misure alle lettere da h) a l) dell'Art.3. Esauriti gli importi dei due fondi non si avrà più diritto a ricevere l'incentivo.

² Le richieste debitamente compilate e corredate della documentazione necessaria vengono trattate ed evase in ordine progressivo.

Art. 3 Ambiti incentivati

¹ Il Comune riconosce un sostegno finanziario nei seguenti ambiti:

- a) risanamenti energetici di edifici esistenti;
- b) nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P® e/o -ECO®;
- c) sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio, gas o elettrico diretto;
- d) impianti fotovoltaici;
- e) impianti solari termici;
- f) sostituzione finestre e/o lucernari;
- g) batterie di accumulo per impianti fotovoltaici;

- h) trasporto pubblico (privati);
- i) biciclette, bici elettriche e ciclomotori elettrici;
- j) auto elettriche;
- k) benzina alchilata.

CAPITOLO II

INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

Art. 4 Condizioni generali e procedura

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione avvenuta delle opere o prestazioni attraverso gli appositi formulari, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.pura.ch.
- ² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti giustificativi elencati nei formulari secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.
- ³ Il richiedente deve indicare espressamente se per il progetto ha già ottenuto o prevede di ottenere ulteriori incentivi finanziari da parte di altri enti (pubblici o privati). Di principio è permessa la cumulabilità dei sussidi, ma non oltre il 40% degli investimenti riconosciuti e computabili.

Art. 5 Risanamenti energetici di edifici esistenti

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano interventi di risanamento energetico su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per interventi di risanamento su edifici che beneficiano dei finanziamenti del Cantone nell'ambito del "Risanamento Base" (www.ti.ch/incentivi). Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del finanziamento erogato dal Cantone, ritenuto un massimo pari a **1'500.00 CHF**.
- ⁴ Per il risanamento di edifici esistenti che beneficiano del bonus cantonale "Edifici certificati" è concesso un ulteriore bonus pari a **500.00 CHF**.
- ⁵ Per il completamento MINERGIE-ECO è concesso un ulteriore bonus pari a 500 CHF.
- ⁶ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio emanata dall'ente competente.

Art. 6 Nuove costruzioni MINERGIE-A® e MINERGIE-P®

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che costruiscono nuovi edifici o ampliamenti ad elevato standard energetico localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per nuovi edifici o ampliamenti realizzati secondo gli standard MINERGIE-P® e MINERGIE-A® (ev. con complemento –ECO), che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso è forfettario ed ammonta a **1'000.00 CHF**.
- ⁴ Il presente incentivo non è cumulabile con nessuno degli incentivi in favore dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili negli edifici della presente ordinanza.
- ⁵ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale emanata dall'ente cantonale competente.

Art. 7 Sostituzione di un impianto di riscaldamento ad olio, a gas o elettrico diretto

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono impianti di riscaldamento elettrici diretti o alimentati con olio combustibile o gas a uso principale con una pompa di calore, una stufa a pellet a carica manuale o un impianto a pellet automatizzato o l'allacciamento a una rete di teleriscaldamento in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **1'000.00 CHF** per impianto.
- ⁴ Le richieste di versamento devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 8 Sostituzione di una pompa di calore

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che sostituiscono una pompa di calore esistente (installata prima del 2000, fa stato la licenza edilizia) con una nuova pompa di calore in edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano dei rispettivi incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **1'000.00 CHF** per impianto.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 9 Impianti fotovoltaici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari fotovoltaici su edifici nuovi o esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti fotovoltaici da 2 a **30 kWp** che beneficiano del contributo unico cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **30%** del contributo unico cantonale definitivo, ritenuto un importo massimo di **1'000.00 CHF** per impianto.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento del sussidio cantonale emanato dall'ente competente.

Art. 10 Impianti solari termici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano nuovi impianti solari termici su edifici esistenti localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune. Sono esclusi edifici con destinazione d'uso prevalentemente industriale e/o commerciale.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per impianti che beneficiano degli incentivi cantonali. Fanno stato le condizioni e i criteri in vigore definiti a livello cantonale.
- ³ L'importo concesso ammonta al **50%** del contributo cantonale, ritenuto un importo massimo pari a **1'000.00 CHF** per impianto.
- ⁴ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della conferma di versamento dell'incentivo cantonale emanato dall'ente competente.

CAPITOLO III

ALTRI INCENTIVI IN FAVORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA E DELLE ENERGIE RINNOVABILI NEGLI EDIFICI

Art. 11 Sostituzione delle finestre e/o lucernari

- ¹ Possono inoltre beneficiare dell'incentivo per il risanamento di lucernari e/o finestre di edifici realizzati prima del 2000 e localizzati sul territorio giurisdizionale del Comune.
- ² È concesso un incentivo pari a 50 fr/m² a condizione di aver fatto realizzare un CECE Plus per l'edificio oggetto dell'intervento non più vecchio di 10 anni e di raggiungere un coefficiente Uvetro ≤ 0.70 W/m²K anche se l'involucro circostante non viene risanato termicamente, ritenuto un massimo pari a **1'000.00 CHF**.
- ³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate a conclusione dei lavori e al più tardi entro sei mesi dalla ricezione della fattura della ditta esecutrice dei lavori o della fornitura, sono permessi lavori in proprio che non saranno però remunerati.

Art. 12 Batterie di accumulo per impianti fotovoltaici

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo coloro che realizzano un impianto di stoccaggio di energia per impianti fotovoltaici con accumulatori (batterie) stazionari. Hanno diritto ai contributi solo impianti di accumulo stazionari per impianti fotovoltaici sia esistenti che nuovi. L'installazione di capacità di accumulo supplementare ha diritto all'ottenimento del sussidio a partire da 4 kWh di capacità utile supplementare.
- ² L'importo concesso è così composto:

- contributo di base **500.00 CHF** per impianto;
 - contributo supplementare per ogni kWh di capacità utile di accumulo **50.00 CHF/kWh**;
 - il contributo massimo per progetto ammonta a **2'000.00 CHF**.
 - In caso di installazione di capacità di accumulo aggiuntiva il contributo di base non viene più riconosciuto
- ³ Le richieste di incentivo entro sei mesi dalla conclusione dei lavori fa stato la data della Domanda di raccordo per le installazioni produttrici di energia elettrica (IPE) e/o accumulatori di energia.

CAPITOLO IV

INCENTIVI IN FAVORE DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Art. 13 Procedura generale

- ¹ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate attraverso gli appositi moduli, da richiedere alla cancelleria comunale o scaricabili dal sito www.pura.ch.
- ² Le richieste diventano effettive quando debitamente compilate e corredate da tutti i giustificativi elencati nei moduli secondo le disposizioni e le tempistiche descritte nella presente ordinanza.

Art. 14 Trasporto pubblico (privati)

- ¹ Hanno diritto all'incentivo per la promozione del trasporto collettivo i domiciliati e i dimoranti (permesso B) del Comune che acquistano un abbonamento o un titolo di trasporto per i mezzi pubblici.
- ² L'incentivo è concesso unicamente per i seguenti abbonamenti e titoli di trasporto:
 - **Comunità tariffale Arcobaleno**: abbonamenti settimanali, mensili o annuali, carta per più corse (CPC), multi-carta giornaliera (MCG);
 - **Ferrovie Federali Svizzere (FFS)**: abbonamento generale (AG), abbonamento ½ prezzo, abbonamento binario 7, abbonamento di percorso e interregionali, carta Junior e carta Bimbi accompagnati.
- ³ Non sono incentivati gli abbonamenti per animali domestici o attrezzature (biciclette, ecc.).
- ⁴ L'importo concesso ammonta a:
 - **100%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) che gli allievi delle scuole medie devono acquistare per recarsi a scuola;
 - **50%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per giovani in formazione professionale o agli studi fino a 26 anni compiuti, il cui reddito imponibile (del richiedente e dell'economia domestica) è inferiore a CHF 50'000, ritenuto un importo massimo di **CHF 400** per anno civile;
 - **50%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per persone in età AVS, ritenuto un importo massimo di **CHF 400 CHF** per anno civile
 - **20%** del prezzo d'acquisto per gli abbonamenti nominativi (titoli personali) per tutti gli altri utenti, ritenuto un importo massimo di **CHF 400 CHF** per anno civile;
- ⁵ Per gli abbonamenti di 1a classe l'incentivo è definito in base alla tariffa di 2a classe valida per i medesimi titoli di trasporto.
- ⁶ L'incentivo comunale è computato sull'importo pagato dal richiedente al netto di eventuali contributi già versati dal datore di lavoro o dall'istituto scolastico, inclusi gli abbonamenti "Appresfondo".
- ⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante il periodo di validità del titolo di trasporto o al più tardi entro 4 mesi dalla scadenza dello stesso.

Art. 15 **Biciclette tradizionali; batterie, biciclette e ciclomotori elettrici**

¹ Possono beneficiare dell'incentivo per le biciclette elettriche, l'equipaggiamento per la modifica di una bicicletta tradizionale (kit elettrici), le batterie elettriche e i ciclomotori elettrici:

- i domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune a partire da 14 anni compiuti;
- le persone giuridiche, enti, associazioni e fondazioni con sede operativa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.

² L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:

- la bicicletta, il ciclomotore, il kit o la batteria devono essere nuovi e acquistati in un rivenditore svizzero;
- il fabbricante deve offrire una garanzia almeno di 2 anni
- deve esserci un punto di assistenza tecnica della rispettiva marca in Canton Ticino, la bicicletta elettrica deve inoltre essere contemplata nel catalogo e-bike Ticino
- sono escluse dalla presente ordinanza le biciclette per bambini con età inferiore ai 14 anni;
- al richiedente è richiesta la documentazione (fattura a suo nome, ecc.) che attesti l'acquisto a titolo personale.

³ L'importo concesso ammonta a:

- **CHF 300** per le biciclette elettriche (inclusi kit elettrici) secondo l'art. 18 lett. b (ciclomotori leggeri) dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV);
- **CHF 300** per le biciclette elettriche (ciclomotori) secondo l'art. 18 lett. a dell'Ordinanza federale concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV), le motoleggere (art. 14 lett. b OETV) e gli scooter elettrici;
- **CHF 100** per una batteria elettrica.

⁴ Tutti i veicoli entrati in circolazione senza aver mai beneficiato dell'incentivo non potranno più percepire a posteriori l'incentivo, nemmeno in caso di passaggio di proprietà.

⁵ Il diritto all'incentivo comunale è limitato a:

- **1** bicicletta (risp. ciclomotore, scooter o kit) ogni **5 anni** o **1** batteria ogni **3 anni** per le persone fisiche o le aziende con meno di 5 dipendenti;

⁶ Il beneficiario non può rivendere la bicicletta rispettivamente il ciclomotore elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Pura. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:

- vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
- vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.

⁷ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro quattro mesi dalla data di acquisto.

Art. 16 Auto elettriche

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto una nuova automobile totalmente elettrica che sostituisce un'auto a benzina o diesel immatricolata da almeno 5 anni e intestata a uno dei membri dell'economia domestica:
 - le persone fisiche domiciliate o dimoranti (permesso B) del Comune
 - le persone giuridiche o fisiche datrici di lavoro con stabilimento d'impresa nel Comune per scopi di mobilità aziendale.
- ² L'importo concesso ammonta al **20%** del costo dell'automobile (IVA inclusa) al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi, ritenuto un importo massimo di **1'000.00** CHF.
- ³ Per chi acquista l'automobile in leasing l'incentivo è calcolato sul prezzo di listino (IVA inclusa) al netto di eventuali sconti e incentivi da parte di terzi.
- ⁴ L'incentivo è concesso unicamente se sono rispettate le seguenti condizioni:
 - il nominativo del detentore del veicolo deve corrispondere al richiedente;
 - l'automobile deve essere alla prima immatricolazione in Ticino (con targhe ticinesi) e mai immatricolata precedentemente, né in un altro cantone né all'estero;
 - l'automobile deve essere acquistata tramite un rivenditore ubicato in Ticino. Fanno eccezioni le marche che non hanno rivenditori ufficiali in Canton Ticino;
- ⁵ Non possono beneficiare a posteriori dell'incentivo le automobili già immatricolate.
- ⁶ Ogni beneficiario ha diritto ad un unico incentivo ogni 3 anni in caso di acquisto di un veicolo nuovo. L'incentivo è da considerarsi personale.
- ⁷ Il beneficiario non può rivendere il veicolo elettrico entro i primi 3 anni dall'acquisto a persone non residenti a Pura. In caso contrario o per cambiamento di domicilio all'infuori del Comune, dovrà rimborsare al Comune il sussidio ottenuto secondo i seguenti criteri:
 - vendita o cambiamento di domicilio entro il primo anno: restituzione completa dell'incentivo;
 - vendita o cambiamento di domicilio tra il primo e il secondo anno: restituzione di 2/3 dell'incentivo;
 - vendita o cambiamento di domicilio tra il secondo e il terzo anno: restituzione di 1/3 dell'incentivo.
- ⁸ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate entro 3 mesi dalla data di acquisto, fa fede la data riportata sulla fattura d'acquisto o il contratto di leasing.

CAPITOLO V INCENTIVI VARI

Art. 17 Benzina alchilata

- ¹ Possono beneficiare dell'incentivo per l'acquisto di benzina alchilata per apparecchi e macchinari a 2 e a 4 tempi i cittadini domiciliati e i dimoranti (permesso B) nel Comune e le aziende di giardinaggio con sede legale nel Comune.
- ² L'importo concesso ammonta a **2.50 CHF/litro** del costo della benzina alchilata per un quantitativo massimo di **20** litri annui per nucleo familiare o per azienda.
- ³ Le richieste di incentivo devono essere inoltrate durante l'anno civile di pertinenza.

CAPITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 **Versamento dei sussidi**

- ¹ Se l'istanza per l'ottenimento del contributo comunale è corretta, completa e legittima il versamento del sussidio avviene, di regola, entro un mese dall'accertamento tramite accredito bancario o postale.
- ² Il versamento in contanti sono effettuati solo fino ad un importo massimo di **100.- CHF**.

Art. 19 **Riscossione indebita**

- ¹ Gli incentivi indebitamente riscossi devono essere restituiti spontaneamente dai beneficiari.
- ² Ogni abuso rilevato nell'ambito dell'assegnazione dell'incentivo determina, oltre all'immediata restituzione di quanto indebitamente acquisito, il decadimento del diritto per gli anni seguenti. Rimane riservata l'azione penale e il prelievo delle spese amministrative.

Art. 20 **Diritto di compensazione**

Gli incentivi potranno essere trattenuti a parziale o a totale compensazione delle imposte e delle tasse comunali, qualora gli aventi diritto fossero in mora con il pagamento delle stesse.

Art. 21 **Norma transitoria**

Gli incentivi dell'Art. 5 della presente ordinanza sono accordati anche per lavori eseguiti tra il **gg.mm.aaaa** e la data di entrata in vigore della presente ordinanza se la richiesta è presentata corredata dalla documentazione completa entro il **gg.mm.aaaa** .

Art. 22 **Pubblicazione e termini di ricorso**

- ¹ È adottata dal Municipio con RM no. **nnn/aaaa** del **gg.mm.aaaa** e viene pubblicata agli albi comunali nel periodo dal **gg.mm.aaaa** al **gg.mm.aaaa**.
- ² Contro la stessa è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Art. 23 **Entrata in vigore**

La presente ordinanza entra in vigore scaduto il termine di pubblicazione e abroga ogni altra disposizione vigente in materia, riservato l'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco

Il Segretario